

TI_GERICHTE 52.2002.292 vom 20. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.292

FR: TI_GERICHTE 52.2002.292 du 20 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.292 del 20 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

aprile 2002 della Sezione della circolazione). 4. 4.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (lett. c), rispettivamente se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, *Der Entzug des Führerausweises*, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente revocare, la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152). 4.2. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d'alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. 5. Le autorità inferiori hanno fondato la loro decisione sulle risultanze della perizia 19 dicembre 2001 dell'Istituto di medicina legale dell'Università di _____, divisione per la medicina del traffico. Secondo il ricorrente i risultati della perizia sarebbero però inattendibili. A torto. 5.1. Anzitutto, è bene rilevare che, come correttamente indicato dal Governo, l'Istituto di medicina del traffico di _____ è una struttura legittimata ed appropriata a determinare l'idoneità alla guida di veicoli a motore ai sensi degli art. 7 e 9 OAC. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali. 5.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la predetta perizia appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre, le conclusioni cui

è giunto il Servizio di medicina del traffico dell'Università di _____ sono avvalorate dal referto peritale eseguito dalla psicologa del traffico, dr. _____, la quale ritiene che il ricorrente sia inidoneo alla guida per sospette problematiche alcolcorrelate e per questioni caratteriali, segnatamente forte tendenza a reazioni affrettate e sbagliate, comprensione lacunosa dei comportamenti errati ed incapacità a mutare il proprio atteggiamento. A conclusione del proprio referto la perita propone di restituire la licenza di condurre a _____ non prima di un anno e, in particolare, solo dopo che egli si sarà sottoposto a sedute di psicoterapia, durante le quali vengano discusse le problematiche relative alla sua personalità ed al consumo alcolico. Alle medesime conclusioni è giunto, sostanzialmente, anche l'Istituto di medicina legale dell'Università di _____, il quale ha riscontrato nell'insorgente una chiara inclinazione a sottovalutare il problema legato al consumo alcolico. Tale circostanza, associata all'uso quotidiano di tranquillanti e all'importante coronaropatia di cui soffre, hanno indotto l'Istituto a negargli l'idoneità alla guida. Questo tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati sono convincenti, credibili e basate su elementi di fatto concreti. Va infine rilevato che le istanze inferiori hanno pronunciato la revoca di sicurezza sia per sospetti problemi alcolcorrelati (art. 14 cpv. 2 lett. c), sia per inidoneità caratteriale (art. 14 cpv. 2 lett. d) dell'interessato. Gli assunti ricorsuali tesi, in particolare, a negare l'esistenza di un problema legato all'alcol, quand'anche fossero esatti, non sarebbero comunque decisivi ai fini di un'eventuale riammissione alla guida del ricorrente, in quanto, al di là dell'eventuale inesistenza dei problemi alcolcorrelati, la sua effettiva idoneità alla guida di veicoli a motore andrebbe ancora valutata attraverso l'esame psico-tecnico e la presentazione di un certificato medico psichiatrico e cardiologico.

5.3. I precedenti del ricorrente confortano la convinzione di questo tribunale circa l'affidabilità della perizia summenzionata. Nell'ambito di una seria analisi della personalità di un conducente che suscita dubbi in merito alla sua attitudine alla guida, è infatti normale che si tenga conto dei precedenti trascorsi. In concreto, è incontestato che in passato il ricorrente si è reso autore di significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale. Addirittura, il 1. agosto 2001 l'insorgente si è messo alla guida di un'autovettura, malgrado fosse oggetto di revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, ciò che comprova, perlomeno, l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei suoi confronti non hanno contribuito a risolvere.

5.4. Da quanto esposto discende che il referto è chiaro e sorretto da una motivazione coerente. Inoltre, dalla documentazione agli atti non emergono motivi stringenti per scostarsi dalle conclusioni peritali. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo di aver aderito alle conclusioni peritali. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, sono dunque adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, come pure le condizioni poste per la riammissione alla guida, che appaiono adeguatamente rapportate alle particolarità del caso, si rivela giustificato.

6. Va pure respinta la richiesta del ricorrente di poter rivolgersi al proprio medico curante per l'allestimento di un rapporto attestante la mantenuta astinenza e stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche, in quanto il centro di cura dell'alcolismo Ingrado, oltre a disporre di un consultorio ubicato nelle immediate vicinanze del domicilio del ricorrente, ha alle proprie dipendenze pure uno psicologo della circolazione SPC, circostanza questa che, di per sé, rende più attendibile ogni e qualsiasi conclusione che si dovesse trarre in merito alla prima condizione posta dalla Sezione della circolazione per un'eventuale riammissione alla guida dell'insorgente. Resta riservata al ricorrente la facoltà conferitagli dall'art. 32

PAmM di ricusare a tempo debito l'esperto e/o l'Istituto incaricato, qualora ritenesse che esistano motivi sufficienti per procedere in tal senso. Infine, per quanto concerne la richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio basti rilevare che il caso in esame non verte assolutamente su una questione di principio, che il potere cognitivo di questo tribunale è in ogni modo limitato (v. quanto esposto sub. 1.2) e che comunque, a fronte degli innumerevoli problemi evidenziati nei referti peritali, le conclusioni ricorsuali apparivano ad ogni persona ragionevole sprovviste del requisito della probabilità di esito favorevole (art. 30 vPAmm). 7. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della particolare situazione personale del ricorrente, e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 14, 16, 17 LCStr; 10 LALCStr.; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.